

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1593-A} (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

RELATORE **SAMPIETRO UMBERTO**, *per la maggioranza*
Relatori di minoranza: GULLO, CARPANO MAGLIOLI e NASI

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

nella seduta del 14 ottobre 1950

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra
o di calamità (Difesa civile)

Presentata alla Presidenza il 26 gennaio 1951

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le discussioni sull'allegato disegno di legge si sono iniziate vivaci prima ancora di conoscerne il testo, ed in momenti nei quali la polemica ferveva in merito a dichiarazioni quanto mai gravi di uomini politici i quali nelle pubbliche piazze andavano affermando che in caso di guerra (non dichiarata, ma subita, in difesa della

nostra Patria) essi sarebbero stati, comunque, dall'altra parte, anzi per la guerra civile.

E tali affermazioni erano ripetute ogni qual volta la situazione internazionale si faceva delicata sia in Europa come in Asia.

Appunto allora si dovette registrare per quanto si riferiva all'Italia come noi non avessimo neanche un coordinamento di leggi

e disposizioni tali da assicurare una qualche protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale in caso di guerra, e come i mezzi — e le disposizioni — attuali fossero insufficienti ad assicurare una razionale efficace organizzazione degli indispensabili soccorsi in caso di calamità naturali.

La polemica denunciò chiaramente — anche per le affermazioni in Parlamento e sulla pubblica stampa da parte di uomini politici — come fosse da tenere in considerazione l'evento — non naturale e non bellico — di una sedizione a danno della collettività da parte di una minoranza insofferente di rispetto e di obbedienza ai principî fondamentali di libertà statuiti nella Costituzione democratica della Repubblica Italiana.

Si disse e si scrisse che, in dispregio a tutte le leggi ed alla volontà espressa dal Popolo nelle forme e nei limiti della Costituzione, anziché difendere la Patria si sarebbe dato il via alla guerra civile, con tutte le disastrose conseguenze che un'azione fratricida comporta.

Il Governo, e per esso il Ministro dell'interno, era dunque chiamato direttamente in causa, e gli era chiesto — direttamente e indirettamente — conto non di un suo atteggiamento, ma delle provvidenze delle quali poteva disporre e che le denunciassero si da poterle, se deficienti, integrare a tempo per far fronte a calamità naturali e ad azioni di guerra od a moti sediziosi, nel senso di proteggere la popolazione ed assicurarne i soccorsi.

La pubblica opinione, che si esprimeva nella stampa e di partito e non di partito, non intese mai elencare lo sciopero economico fra gli eventi che costituiscono pericolo per la incolumità pubblica delle persone e la salvezza delle cose o che compromettono il funzionamento dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni stesse.

Nessuno intese mai contrastare il diritto di sciopero di cui all'articolo 40 della Costituzione, che, fra l'altro, è ben precisato nella sua parte sostanziale (economico), se si tiene conto che tale articolo è posto fra quello della libera organizzazione sindacale e l'altro della libera iniziativa economica privata.

A questo proposito, il Ministro dell'interno precisò che, per quanto gli competeva, stava studiando — e non solo da quei giorni — un coordinamento delle varie disposizioni di legge relative a facoltà attribuite all'uno od all'altro Ministero, per rendere più pronto, efficace ed efficiente l'intervento della pubblica amministrazione in caso di calamità (incendi, terremoti, alluvioni, nubifragi, eru-

zioni vulcaniche, scoppi di depositi di materiale esplosivo, ecc.), nonché l'attribuzione dei compiti attinenti allo studio ed alla organizzazione dei servizi relativi alla protezione contro le offese aeree e navali ed alla fornitura dei servizi necessari allo sfollamento ed alla alimentazione delle popolazioni, avvalendosi, se del caso, di personale volontario.

Da qui l'accusa che si intendesse costituire una milizia di parte, non a protezione della popolazione ed a difesa della Costituzione, ma per un'azione di forza a favore di un regime antidemocratico, dittatoriale.

Accusa per vero non raccolta dagli uomini responsabili dei Partiti compartecipi al Governo né dalla pubblica opinione e che cadde non appena fu presentato il disegno di legge e neppure fu rinnovata nella discussione generale del provvedimento avanti la Commissione in sede referente.

Si è dovuto onestamente constatare come il Ministro dell'interno abbia tenuto presente una situazione di fatto: la non completa efficienza dell'unico servizio (antincendi) contro le calamità naturali e la mancanza di una qualsiasi organizzazione (che non fosse militare) per la protezione della popolazione civile da attacchi aerei e navali in caso di guerra.

* * *

Ora il disegno di legge vuole sostanzialmente potenziare al massimo il servizio di difesa civile in tempo di pace attuando un « necessario assetto organizzativo e funzionale » dei servizi che provvedono ai compiti di « protezione e di soccorso delle popolazioni » in caso di pubbliche calamità, in modo che « possa adeguatamente e tempestivamente « provvedersi, con idoneità di interventi, al « soccorso delle popolazioni colpite ed al ripristino dei servizi essenziali per la loro « sussistenza ». E pure scheletricamente iniziare « la predisposizione e l'organizzazione « dei servizi per la prevenzione, la limitazione « e la riparazione dei danni dell'offesa aerea e « navale » in tempo di guerra. Il Ministro, per la prima parte, ha tenuto conto delle osservazioni, delle critiche, dei desideri ripetutamente espressi dal Parlamento — in sede plenaria e nelle commissioni — quando in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno sulla organizzazione, funzionamento e compiti del servizio antincendi, erano presentati ordini del giorno o erano espresse critiche, in particolari discussioni di progetti di legge, per la loro limitatezza, non avendosi la volontà

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di affrontare — si diceva — il complesso problema dei soccorsi e della protezione della popolazione contro gli eventi che comunque possono minacciarla nelle persone e nelle cose e sul funzionamento di indispensabili servizi. Si faceva, in tali richiami, osservare come fosse desiderabile un accentramento delle unità preposte al servizio antincendi, e necessario per esse uno stato giuridico che ne assicurasse la disciplina e l'omogeneità, e come si dovesse tale servizio completare di mezzi più moderni ed adatti per tutte le mansioni in effetti ad esso affidate, specie per il richiesto intervento in caso di calamità alluvionali, di scosse telluriche, nubifragi e di eruzioni vulcaniche.

Ed i richiami e le critiche si ripetevano e si ripetono ogni qualvolta un disastroso evento naturale si abbatte sulle nostre pianure, sulle nostre montagne o lungo i litorali: ritardo nell'intervento, o insufficienza di esso e — sempre — non coordinamento dei pronti soccorsi, del trasferimento della popolazione e dei ricoveri adeguati quando l'impone la necessità e l'urgenza: in interrogazioni, interpellanze e nella discussione dei vari bilanci.

Perciò la necessità di una direzione generale che provveda ai servizi di difesa civile (articolo 1) ed in particolare alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi antincendi ed altre calamità pubbliche, quali scosse telluriche, alluvioni nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili in tempo di pace (articolo 2) ed allo studio ed alla organizzazione dei servizi relativi in tempo di guerra per quanto si riferisce alle offese aeree e navali e alle forniture dei servizi più necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni (articolo 3). E la sostituzione del comma primo all'articolo 2 (su emendamento dell'onorevole Longhena) è proposta per maggior precisazione formale.

Per quanto si riferisce al servizio antincendi converrà sapere che esso è disimpegnato da 6500 unità circa raggruppate in 91 Corpi provinciali e 611 distaccamenti nei maggiori Comuni.

Tale servizio costa lire 6.300.000.000 circa ed al suo finanziamento provvedono lo Stato, con circa un miliardo di lire per le spese dei servizi portuali ed il pagamento degli assegni al personale dei ruoli statali, i Comuni, con 5 miliardi di contributo e le Compagnie Assicurazione Incendi, con circa 300 milioni.

Il numero degli incendi dal 1941 al 1949 varia da 12.721 a 19.903 con punte di 17.819

(1942) e 21.852 nel 1943, mentre le visite di prevenzione sono salite a 32.292 nel 1941 e 45.750 (1949) essendo, nel primo trimestre 1950, 21.766; ed i servizi di vigilanza segnano punte nel 1941 (30.766 + 120.877 in locali spettacoli), nel 1948 (48.954 + 241.528 locali spettacoli) e 26.933 + 375.014 nel 1949.

Altri dati indicativi dell'attività del servizio antincendi sono i seguenti riflettenti i principali interventi del Corpo nazionale vigili del fuoco nel periodo gennaio-maggio 1950:

incendi: 7.421;
allagamenti ed alluvioni: 314;
crolli: 288;
scontri: 248;
soccorso persone: 328;
soccorso animali: 27;
soccorsi e verifiche edifici pericolanti: 1568;
ricupero annegati: 127;
frane: 32;
investimenti persone: 37;
sprofondamenti: 14;
esplosioni: 36;
catture folli: 33.

Nei 7.421 incendi (gennaio-maggio 1950) sono stati accertati danni per lire 1.900.000.000 contro danni presumibilmente evitati per lire 9.300.000.000.

* * *

Nella discussione generale — e pure nella approvazione dei singoli articoli — avvenuta in sede referente della prima Commissione, mentre la maggioranza accoglieva il principio per cui l'istituzione della nuova direzione generale ed il coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali che interessino tale direzione spettano al Ministro dell'interno che vi provvede con decreto, l'opposizione sosteneva, proponendo anche emendamenti, che tutto fosse stabilito e determinato per legge: come se proprio non si stesse per approvare un progetto di legge nel quale si richiama la competenza specifica del Ministero dell'interno a prendere e coordinare le iniziative, perché l'esperienza suggerisce ciò ed i voti espressi in passato sono appunto concordi per tale coordinamento.

Avviene ora che per i servizi di pronto soccorso a seconda degli eventi e calamità siano per legge chiamati a provvedere, oltre il Ministero dell'interno, determinate amministrazioni civili dello Stato od enti pubblici

locali con specifiche attribuzioni. Ci si deve pertanto preoccupare che, mentre le competenze sono esercitate per singoli Ministeri (o dei lavori pubblici, dei trasporti o della agricoltura, delle telecomunicazioni, ecc.) per il ripristino di determinate opere od il funzionamento normale dei servizi, l'iniziativa ed il coordinamento iniziale — e fino alla normalità della situazione, ove siano cessati il pericolo ed il disagio — dei soccorsi occorrenti alla protezione della popolazione siano appunto affidate ad un Ministero che ha un servizio, quale quello degli antincendi, con una particolare attrezzatura di mezzi ed una preparazione psicologica delle proprie unità pure fisicamente allenate alla dedizione ed ai disagi. È poi da tenersi presente come le informazioni al centro dalla periferia pervengano sempre ad organi del Ministero dello interno (carabinieri, polizia, sindaci e prefetti) e come la provvidenza preminente sia sempre quella dell'ordine pubblico turbato, in qualunque evenienza, per eccesso o per difetto: e ad esso si deve e si può fare fronte solo con un ben congegnato servizio di assistenza materiale e morale. Tale servizio non deve avere preoccupazioni di rispetto o subordinazione a competenze particolari, avendo solo di mira il ristabilimento della normalità, sia che si tratti di rifornire viveri, o di provvedere a salvataggi, come di trasferire popolazioni o far fronte ad arginature per invasione di acque o concorrere con mezzi di fortuna ad un minimo di attività dei servizi più indispensabili per le comunicazioni di trasporto, telegrafiche o telefoniche. Compiti questi che la legislazione di altri paesi in ogni parte del mondo affida alle amministrazioni che noi specifichiamo nel Ministero dell'interno. Cessato il pericolo, ai ponti, alle case, alle ferrovie, alle campagne, alle telecomunicazioni provvederanno con particolare urgenza e con stauziamenti del caso i vari competenti Ministeri, così come le leggi dispongono.

L'opposizione invero, pur resistendo, non è che non avverta tale necessità: risente della polemica precedente e si preoccupa che la legge non sia così sollecita e precisa specie per quanto si riferisce al primo comma dell'articolo 2 alle parole « in caso di eventi che « costituiscano pericolo per la incolumità pubblica delle persone e compromettano il funzionamento dei servizi indispensabili per la « vita delle popolazioni stesse ». E gli onorevoli Turchi, Corona e Corbi presentano emendamenti perché dopo la parola « eventi » siano aggiunte le parole « naturali o bellici » e suc-

cessivamente la dizione corra « in caso di calamità naturali od eventi bellici ».

Qui c'è la dichiarazione del Ministro responsabile, dopo che rappresentanti della maggioranza per contro insistono perché sia mantenuta la dizione del progetto, con la precisazione sostanziale che negli « eventi che costituiscano pericolo per la incolumità pubblica » siano da considerarsi pure quelli non causati dalla natura, ma dalla volontà degli uomini, quali, ad esempio, il sabotaggio.

Dunque — dice il Ministro — la dizione del progetto di legge è chiara: bisogna coordinare e potenziare al massimo i servizi per i soccorsi contro le calamità in tempo di pace e predisporre lo studio di tutti i mezzi necessari per la difesa della popolazione in tempo di guerra in quanto si riferisce alle azioni aeree e navali. In Italia abbiamo poco più di uno schema per i pronti soccorsi che non siano in riferimento alla prevenzione ed estinzione degli incendi, mentre per la difesa antiaerea tutto è da predisporre in quanto si riferisca alla difesa della popolazione civile.

All'estero il servizio contro le pubbliche calamità è ben più efficiente (ad esempio, Los Angeles — città paragonabile a Milano — solo per il servizio antincendi provvede con oltre 6 miliardi di lire, quando tale somma è da noi spesa per il servizio in tutta Italia).

È chiara anche la dizione dove si precisa l'intervento in caso di « eventi che costituiscano pericolo per la incolumità pubblica delle « persone e la salvezza delle cose o compromettano il funzionamento dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni « stesse »: tutti gli eventi — naturali e non naturali — a causa dei quali si deve intervenire per protezione delle persone e delle cose.

Ad evitare che la difesa civile possa essere concepita come strumento contro il diritto di sciopero previsto dall'articolo 40 della Costituzione, il Ministro non ha nessuna difficoltà ad accogliere una precisazione, che ritiene tuttavia superflua per la lettera e lo spirito della legge, che l'onorevole Amadeo, repubblicano, ha chiesto di inserire all'articolo 6 con l'emendamento aggiuntivo « *il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito della legge né per compiti di polizia* ». Tale precisazione è poi inserita nel progetto — essendo accolta dal relatore e dal Ministro —. Ciò non pertanto gli oppositori, preoccupati che la legge per la difesa civile ostacoli e impedisca loro iniziative non perfettamente democratiche, fanno ogni sforzo per impedire che il provvedimento sia portato in porto. Tanto è vero che — pur conoscendo

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il pensiero del Ministro che coincideva, in riferimento allo sciopero (quale evento), con quello espresso dall'onorevole Amadeo della maggioranza parlamentare — i socialcomunisti della Commissione inscenavano l'abbandono della discussione in sede referente per essere stato approvato dalla maggioranza il disposto dell'articolo 4 per la requisizione di beni e di prestazioni personali per il funzionamento dei servizi precisati negli articoli 2 e 3.

* * *

L'opposizione taccia questo articolo 4 di incostituzionalità e di... fascismo solo perché fa riferimento per l'applicazione — fino a quando non sarà diversamente disposto — alle norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. Non sarebbe costituzionale perché non sarebbero osservate la procedura e le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 della Carta costituzionale che così recitano:

« Art. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

« Art. 78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ».

Per contro nel progetto è statuito che l'urgente necessità è in relazione alla pubblica calamità ed il caso di pericolo per la sicurezza del Paese (per quanto si riferisce al tempo di pace) è riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Che il progetto di legge non sia in contrasto con gli articoli 77 e 78 della Costituzione, sembra fuori di dubbio.

Non è violato, anzitutto, l'articolo 78, giacché questa norma non ha altro significato se non quello di trasferire dal potere esecutivo al potere legislativo la potestà di provvedere alla dichiarazione di guerra: ed è fin troppo evidente che con l'articolo 4 del progetto non si attribuisce per nulla al Governo la potestà

di dichiarare la guerra, bensì quella di riconoscere che la sicurezza del paese è in pericolo, cosa completamente diversa, alla quale non si riferisce la riserva di legge stabilita con l'articolo 78.

Ma è altrettanto fuori luogo l'invocazione dell'articolo 77. Ci sarebbe violazione del primo comma di questo articolo se il Governo prendesse provvedimenti, quali quelli che sono fissati dall'articolo 4 del disegno, senza esservi autorizzato da una apposita disposizione di legge. Ma nulla vi è meno che regolare quando, come nella fattispecie, si emana una legge che dà al Governo i poteri di provvedere. Quali siano gli obblighi a carico dei cittadini, è determinato espressamente dalla legge, con pieno rispetto del principio consacrato nell'articolo 23 della Costituzione: al Governo è data dalla legge il potere di valutare, di volta in volta, se ricorrano circostanze tali da giustificare l'imposizione di quegli obblighi, ed è incontestabile che questa determinazione del presupposto per la messa in azione del meccanismo previsto dalla legge non possa essere se non compito dell'esecutivo.

È appena il caso di aggiungere che non si può fare richiamo agli altri commi dell'articolo 77, che prevedono e regolano i casi di decreto-legge. È infatti chiaro che la possibilità riconosciuta al Governo di emettere in caso di urgenza con efficacia di legge norme idonee a disciplinare rapporti non regolati, la cui regolamentazione appaia necessaria, non contrasta in modo alcuno il diritto del potere legislativo di disciplinare la materia medesima, una volta per tutte, in linea generale ed astratta, con una legge formale, quale è quella che verrà dall'approvazione del progetto in discussione.

Per intenderci è necessario richiamarci alle disposizioni di legge anche da prima del 1922 in relazione alle prestazioni personali ed alle requisizioni in caso di pubblica calamità. Dice, ad esempio, l'articolo 126 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. « in caso di piena o di pericolo di inondazione « od altri simili disastri, chiunque, sull'invito « dell'autorità governativa o comunale, è tenuto « ad accorrere alla difesa degli argini, ripari, sponde di fiumi e torrenti... » e vi ha la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche dove è ribadito il principio del potere di disporre dei beni privati per preminenti necessità di pubblico interesse dipendenti da circostanze eccezionali.

Si veda anche il regio decreto 7 settembre 1919, n. 1915: premesse negli articoli 1 e 6 disposizioni di carattere generale in merito all'organizzazione di servizi di pronto soccorso in occasione di movimenti tellurici, seguono negli articoli 7 e 12 disposizioni particolari riguardanti i provvedimenti che in tali occasioni sono adottati dal Ministro dei lavori pubblici. Eccoli:

Art. 7. — « È fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi ».

Art. 8. — « È fatto obbligo alle Imprese, che eseguono lavoro in località limitrofe a quella dove è avvenuto il disastro, a mettere a disposizione del Genio civile, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici o del Sottosegretario di Stato, le loro maestranze ».

Art. 9. — « È fatto obbligo alle Società esercenti ferrovie, tranvie, e alle Società marittime di navigazione di ottemperare agli ordini che intenderà impartire il Ministro dei lavori pubblici ».

A norma dell'articolo 11 i pompieri, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato dei lavori pubblici devono recarsi nelle località danneggiate per attendere ai servizi che ad essi saranno affidati dalle Autorità militari.

E sono infine da segnalare i casi di requisizioni civili determinati dalla guerra: particolarmente importanti a questo riguardo sono il decreto luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926, con provvedimento per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune consumo, che autorizzò il Ministro dell'agricoltura a procedere ad ogni sorta di requisizione per i bisogni della popolazione civile, ed il decreto luogotenenziale 16 febbraio 1917, n. 76, che tale potere trasferì ad un Commissariato generale per i consumi alimentari appositamente istituito.

Dunque i provvedimenti in discussione non hanno origine... fascista, ed invocare per essi la procedura dell'articolo 77 della Costituzione — quando devono servire per l'immediatezza della necessità e del bisogno — vuol dire sabotare ogni iniziativa. Costituzionale è che vi sia la legge (il presente progetto) a determinare, in relazione al disposto dell'articolo 23 della Costituzione. E poiché vi è la legge e sono anche per legge determinate le norme

da applicarsi sia per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali nonché la liquidazione e il pagamento delle indennità, si afferma che la legge di cui le norme è fascista perché... regio decreto 18 agosto 1940!

Quando poi si avverte un emendamento (on. Turchi) che recita: « le stesse requisizioni e prestazioni possono essere imposte ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, lettera *b, c, e d* (protezione contro le offese belliche e forniture dei servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle persone) con i poteri espressamente conferiti al Governo con l'atto di deliberazione dello stato di guerra adottato dalle Camere a norma dell'articolo 78 della Costituzione », è naturale che ci si domandi se è stato letto il comma primo dell'articolo 3 (« sono attribuiti alla Direzione generale suddetta i compiti attinenti allo studio ed alla organizzazione dei servizi relativi... »)

Non sarebbe possibile alcuna preparazione, il seguire certe tesi che vogliono la messa in studio e l'organizzazione dei servizi da rendere efficienti in caso di guerra al momento della deliberazione dello stato di guerra e del conferimento al Governo dei poteri necessari! Evidente il sabotaggio di provvedimenti che tornano, se studiati e organizzati a tempo, di vantaggio alla collettività e particolarmente a coloro che non possono disporre di mezzi o di possibilità di ricovero privato o di trasferimento nel deprecato caso di una offesa nemica.

L'attuale situazione in Asia ed in Europa richiama tutti ad un più spiccato senso di responsabilità: tutti siamo contro la guerra, ma la realtà è che nel mondo si combatte e si uccide e tutti i popoli — a cominciare da coloro che hanno una tradizione fortunata di neutralità — apprestano opere di difesa alle inermi popolazioni civili. Il non pensare a tempo è un tradire le popolazioni che invocano la pace perché essa è in primo luogo tranquillità e sicurezza.

Per quanto si riferisce alla requisizione, molto opportunamente tale eccezionale potestà viene ristretta ai casi di pubblica calamità ed all'ipotesi di pericolo per la sicurezza del Paese da deliberarsi dal Consiglio dei ministri.

* * *

Ed in questa sede è acconcio si esamini, in quanto potrà essere rilevato nei futuri disposti di legge, quello che è precisato alla lettera *d* dell'articolo 3 («...fornitura dei

servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni») in relazione al primo comma dell'articolo 4 (delle requisizioni).

L'esecuzione di uno sfollamento di vaste zone abitate, o quello contemporaneo di importanti centri urbani, il dover provvedere alla alimentazione delle popolazioni civili, può rappresentare, per l'entità di mezzi necessari e per le particolari condizioni in cui tali trasporti dovrebbero eseguirsi, delle difficoltà non indifferenti. È superfluo sottolineare l'importanza che l'impiego dell'autotrasporto ha assunto nell'ultimo conflitto in appoggio prima alle ferrovie e in sostituzione completa di queste al momento in cui i mezzi di offesa nemici le avevano totalmente paralizzate.

Da tale esperienza si può affermare che in qualsiasi situazione di emergenza, sia civile che bellica, deve essere curata in modo particolare l'organizzazione preventiva dei trasporti ed assicurato, in larga scala, l'impiego degli autotrasporti.

È ovvio infatti che, al momento in cui si dovesse verificare l'urgenza di provvedere a trasporti civili, non si può fare soltanto affidamento sui parchi camionistici militari i quali, in particolari situazioni, non possono e non debbono essere impiegati. D'altra parte è noto che lo Stato non dispone che di un limitatissimo parco in gestione diretta, quello della G. R. A. (Gestione Raggruppamento Autocarri), il cui funzionamento è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1949, n. 321. È da escludere, inoltre, *a priori*, la convenienza di dotare gli organi della difesa civile degli automezzi necessari per un impiego di massa, in quanto si avrebbe un imponente ed irrazionale immobilizzo di capitali, mentre probabilmente l'impiego degli automezzi stessi, nel momento di necessità, non risponderebbe alle esigenze, dato il lungo disuso in cui rimarrebbero gli automezzi medesimi i quali, probabilmente, sarebbero anche tecnicamente superati nel tempo.

Balza evidente quindi la convenienza di ricorrere, su vasta scala, all'impiego degli automezzi di proprietà privata.

L'articolo 4 del disegno di legge infatti prevede opportunamente la possibilità di ricorrere alla « requisizione di beni e di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili ».

Durante l'ultimo conflitto si è fatta una larghissima esperienza in tema di requisizioni da parte delle Forze armate, e tutta questa materia è regolata da leggi e dispo-

zioni che devono intendersi assolutamente superate e qui di seguito si elencano: regio decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 452; testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli; regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598 e regolamento; regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229; disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati; regio decreto 19 luglio 1940, n. 1265: requisizione da parte dell'autorità civile di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse.

È indispensabile quindi fare tesoro dell'esperienza precedentemente fatta per evitare di ripetere gli stessi errori del passato e per ottenere una più razionale utilizzazione dei mezzi nell'interesse generale ed anche in quello particolare dei proprietari degli autoveicoli nonché dei lavoratori ai quali deve essere richiesta la massima collaborazione.

Nel considerare le possibilità di prestazione di un automezzo, non si può assolutamente prescindere dalla conoscenza specifica e tecnica cui normalmente è affidato il mezzo stesso. È bensì vero che oramai si tende, da parte delle case costruttrici, alla unificazione nella costruzione degli autocarri, ma è indubitato che, la maggiore o minore resa del mezzo, dipende, in gran parte, dalla capacità di sfruttamento di chi lo utilizza il quale, sovente, è il proprietario stesso e che ha quindi la maggiore convenienza a mantenere in perfetta efficienza il suo autoveicolo.

Non si deve, inoltre, dimenticare che il più delle volte l'automezzo rappresenta per l'autotrasportatore lo strumento insostituibile di lavoro da cui trae i mezzi per vivere, e che, venendone privato, andrebbe a far parte, insieme a tutti quelli che si trovano nelle sue medesime condizioni, della categoria dei disoccupati, per cui è facilmente spiegabile la viva reazione che spesso frappono il proprietario alla requisizione del proprio mezzo e le conseguenti difficoltà che sovente hanno reso problematica, nel passato, la riuscita delle operazioni di requisizione.

Premesso quanto sopra, si deve quindi necessariamente giungere alla conclusione che la prestazione di lavoro fornita da una ditta di trasporto con tutta la sua attrezzatura, incaricata per l'esecuzione di determinati viaggi, dovrebbe portare ad un risultato positivo.

Per la realizzazione di un tale progetto è indispensabile però l'esistenza di un organo

efficiente e preparato, il quale faccia da tramite tra la Direzione generale per i servizi di difesa civile e la categoria interessata, in modo che l'effettuazione di tutti i trasporti necessari possa avvenire secondo piani pre-stabiliti e con le dovute garanzie.

Gli automezzi i quali dovrebbero essere impiegati per tali trasporti, salvo qualche eccezione, sono quelli adibiti al trasporto di merci che presentemente ammontano a circa 270 mila unità. Le caratteristiche di tali automezzi sono diverse a seconda del tipo, della portata, del carburante utilizzato e di molti altri elementi tecnici che determinano le varie possibilità di impiego. È indispensabile naturalmente conoscere anche l'anno di fabbricazione; se il mezzo è idoneo o meno ad effettuare dei trasporti in base alle risultanze della revisione annuale prevista dall'articolo 81 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740; l'ubicazione dello stesso; nonché la residenza del proprietario e la località dove l'automezzo medesimo è stato immatricolato.

Da tutto ciò appare evidente come sia indispensabile predisporre in anticipo tutta l'organizzazione relativa che dovrebbe concretarsi in accordi con la categoria degli autotrasportatori per le prestazioni che eventualmente potessero venire richieste, fino alla fissazione dell'indennità da corrispondere, avendo cura di tenere continuamente aggiornati tutti gli elementi relativi.

Il decreto legislativo luogotenenziale 19 luglio 1946, n. 39, prevede il compito di « assicurare trasporti di prima necessità e di pubblico interesse ».

Poiché in forza della legge stessa l'ente a ciò preposto deve anche svolgere compiti in materia assistenziale e statistica per l'autotrasporto, si ritiene che possa essere idoneo a costituire la base per quell'organizzazione di cui dovrebbe avvalersi l'organo preposto della difesa civile, per l'impiego degli autotrasporti privati.

A tale proposito esistono uffici in ogni capoluogo di provincia, oltre ad un certo numero di stazioni nei centri più importanti, ove vengono tenuti aggiornati degli schedari suddivisi per numero di targa, dai quali risultano tutte le caratteristiche tecniche di ogni automezzo, i nominativi dei proprietari con la relativa residenza, lo stato di efficienza del mezzo in base alle revisioni annuali, se l'autoveicolo è autorizzato al trasporto di merci in conto proprio o per conto di terzi, nonché l'ubicazione del mezzo stesso. Presso ogni ufficio sono in funzione anche degli schedari suddivisi per nominativo di ditta,

dai quali risultano tutti gli automezzi in possesso di una determinata ditta.

Funzionano pure delle Commissioni consultive provinciali, nelle quali, con una larga rappresentanza delle categorie di autotrasportatori, si ottiene una proficua collaborazione con l'Amministrazione statale per l'applicazione della disciplina sull'autotrasporto prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Su questa base organizzativa, sembra si dovrebbe operare con il maggiore profitto per stabilire i preventivi rapporti con le ditte che dovrebbero poi, nel caso di necessità, effettuare il servizio con il massimo rendimento per la prestazione e con il minore onere per la Ditta stessa, realizzando in tale modo quella auspicata armonia fra l'interesse economico generale ed i superiori obiettivi della difesa civile.

* * *

L'articolo 5 del progetto originale è stato sostituito con altro dello stesso Ministro: vi sono disposizioni e precisazioni relative al personale che deve assicurare il funzionamento centrale e periferico degli Uffici della difesa civile.

L'articolo 6 per contro prevede che per lo svolgimento dei servizi della difesa civile (articoli 2 e 3) il Ministro dell'interno può avvalersi di personale volontario da iscriversi in appositi quadri in quanto ha riguardo la competenza specifica che è essenzialmente tecnica, e affatto militare, di ciascuna unità ed ha la Commissione sottolineato l'applicazione del precetto sancito dall'articolo 23 della Costituzione e nello stesso tempo sollecitato il Ministro perché vi sia effettiva collaborazione con le formazioni dei vigili del fuoco e con le altre formazioni di soccorso apprestate — quali le unità della Croce Rossa Italiana — da enti ed organizzazioni varie, specie nelle tornate di addestramento per quanto si addice alla specializzata preparazione della protezione dall'offesa aerea.

Per quanto si riferisce agli articoli 7 e 8 (Disposizioni per il coordinamento dei servizi) e agli articoli 9, 10, 11 (finanziamento della spesa per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e per l'apprestamento dei mezzi indispensabili per una più adeguata attrezzatura ed efficienza di essi) il relatore rinvia alla esposizione ministeriale precisando che vi è per tali stanziamenti il parere favorevole della competente Commissione la quale ha riscontrato per la copertura la richiesta cautela di cui all'articolo 81 della Costituzione.

* * *

ONOREVOLI COLLEGHI! Nel rimettere a voi queste note di rilievo e nell'invitarvi ad approvare e votare favorevolmente l'allegato disegno di legge, il relatore di maggioranza esprime il voto al Governo a far sì che gradualmente il finanziamento dei servizi a difesa dalle calamità naturali sia posto a completo carico del bilancio dello Stato, per modo che tali servizi non siano resi deficienti per il mancato o ridotto contributo dei Comuni. Così si potrà dare una efficace garanzia di pronta e sentita solidarietà ogni qualvolta si dovesse intervenire a sanare o limitare i disastrosi effetti di eventi dannosi.

E da tutti noi si operi in modo che le parole grosse corse in questa relazione — insurrezione e guerra — rimangano solo e sempre parole, e mai vi siano volontà e mezzi di tradurle in atto.

Il provvedere ai sinistrati in tempo di pace e l'approntare la difesa contro le offese della guerra a favore di coloro che non hanno possibilità alcuna sono doveri primi di un reggimento democratico. Ciò non facendo noi mancheremmo davanti a Dio e agli uomini!

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore
di maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il presente disegno di legge, allorché fu preannunciato dal Governo nelle sue linee generali e prima che ad esso fosse data una precisa formulazione, suscitò nella pubblica opinione e sulla stampa di ogni colore un giustificato allarme che diede luogo a vivaci dibattiti. Ciò che soprattutto destò preoccupazione fu l'annuncio di provvedimenti per la ricostituzione, sia pure con diversa forma, di corpi organizzati di cosiddetti volontari, che non potevano non richiamare alla memoria la tragica esperienza della milizia volontaria fascista, che, appunto sotto la veste di tutrice della sicurezza nazionale, svolse soltanto opera criminosa di persecuzione politica e poliziesca.

Per placare la pronta reazione di tanta parte della opinione pubblica, il Governo ritenne necessario, attenuando la portata del primo annuncio, dichiarare che l'unico scopo del disegno in preparazione era quello di provvedere tempestivamente e organicamente ai servizi diretti a fronteggiare i pericoli e i danni derivanti da eventi bellici e da pubbliche calamità, quali terremoti, alluvioni, nubifragi, ecc.

Si può osservare che è discutibile che ci sia urgente bisogno di nuove norme legislative ai suddetti fini, dato che, come risulta dalla stessa relazione ministeriale al disegno di legge, tutta una serie di disposizioni esistono e sono in vigore per le suddette eccezionali circostanze e necessità. Senonché, a prescindere da tale considerazione, è da constatare che il disegno di legge, così come fu poi formulato e come ora si presenta allo esame della Camera, denuncia che le preoccupazioni e l'allarme suscitati dal primo annuncio erano tutt'altro che ingiustificati e che le posteriori dichiarazioni del Ministro erano state evidentemente determinate soltanto dall'avvertita e urgente necessità di sopire in qualche modo l'insorta pubblica indignazione. E che sia purtroppo così non solo è dimostrato dalla formulazione del disegno di legge, diretto, attraverso l'apparentemente innocua istituzione di una nuova direzione generale, a consentire al potere esecutivo l'esercizio di eccezionali e incontrollate facoltà in contrasto stridente con tutte le garanzie costituzionali, ma è stato

ribadito senza reticenze dalle gravissime dichiarazioni rese, in un secondo momento, in sede di Commissione, dallo stesso Ministro dell'interno. Il quale non ha esitato a dichiarare che tra i motivi di pericolo per la sicurezza del paese, atti a mettere in moto il meccanismo coattivo predisposto col disegno di legge, sono anche da includere quelli dipendenti da agitazioni popolari e da scioperi. E tali dichiarazioni del Ministro, del resto, trovano il loro fondamento nella generica e insidiosa formulazione di varie norme del disegno di legge e specialmente di quella contenuta nell'articolo 4.

L'opposizione, dopo aver invano nella discussione generale insistito sui motivi di evidente illegittimità che investono il disegno in tutto il suo complesso, aveva poi via via proposto, in sede di discussione degli articoli, emendamenti diretti a limitare l'applicabilità della legge ai soli e ben definiti casi di eventi bellici e calamità naturali. Tutti questi emendamenti furono respinti. E quando la maggioranza non esitò a dare la sua approvazione perfino all'articolo 4, indubbiamente il più grave di tutti per la sua indefinita portata, la minoranza si vide costretta ad abbandonare i lavori della Commissione, riservandosi di riproporre e illustrare in Assemblea le ragioni della sua tenace e inflessibile opposizione a un disegno di legge così gravemente lesivo dei diritti sanciti nella Costituzione Repubblicana.

* * *

Il disegno di legge, infatti, è decisamente viziato da patente incostituzionalità. E lo è sotto vari profili.

1°) Col progetto in esame si stabilisce la possibilità di ordinare requisizioni, oltre che di beni patrimoniali, anche di prestazioni personali (articolo 4).

La lesione della norma della Costituzione contenuta nell'articolo 23 balza evidente, sia di fronte alla lettera, sia di fronte allo spirito di essa. L'articolo 23 è collocato tra le norme che sanciscono quello che la dottrina costituzionalistica definisce lo *status libertatis* dei cittadini, che neppure la legge ordinaria può limitare e tanto meno sopprimere. Esso va correttamente interpretato nel suo significato restrittivo e cioè come

norma che esclude la possibilità di imporre qualsiasi prestazione personale, al di fuori di quelle che, ordinate per legge, non contradicano ai diritti e alle libertà assicurati ad ogni cittadino dalla Costituzione. Ciò risulta e dalla formulazione della norma e dai complessi ed esaurienti lavori preparatori. Di tali lavori ci piace ricordare, come particolarmente significativa, la reiezione della proposta diretta a consentire che la legge potesse disporre obblighi di prestazione di lavoro in modo conforme alle attitudini dei cittadini: reiezione che, se ha un senso, è quello di aver voluto escludere la imposizione, sia pure per legge, di prestazioni di lavoro che, per la loro genericità, possano mettere in pericolo i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, tra cui soprattutto quelli assicurati dagli articoli 4 e 16 della Carta costituzionale. La prevedibile obiezione, già del resto avanzata in Commissione, che col disegno attuale si vuole appunto stabilire per legge la possibilità di imporre prestazioni personali, non ha pertanto alcun valore né riesce a cancellare la sicura offesa alla norma costituzionale. Offesa che non cessa di esser tale neanche nel caso che essa venga consumata a mezzo di un provvedimento del legislatore ordinario, al quale, precettive o non che siano, le norme costituzionali tutte e sempre sono rivolte.

2°) Esclusa, quindi, la possibilità dell'imposizione di prestazioni che non si conformino allo *status libertatis* dei cittadini, a maggior ragione è da ritenere incostituzionale la delega al Governo di imporre le prestazioni suddette, sia pure subordinandole a quelle condizioni di pericolo per la incolumità pubblica delle persone e la salvezza delle cose, di cui parla l'articolo 2 del disegno di legge. E ciò perché, non avendo il legislatore stesso tale facoltà, non è pensabile che questa possa essere delegata al Governo. E tutto ciò è detto prescindendo dalla facile considerazione che le condizioni di fatto, le quali dovrebbero, secondo l'articolo 2 citato, giustificare l'imposizione delle prestazioni, sono indicate in maniera così vaga e indefinita da costituire esse stesse un pericoloso incentivo ad arbitri ed abusi.

3°) Ma se si volesse, passando sopra ad ogni legalità costituzionale, sostenere che il legislatore ordinario abbia la facoltà di disporre l'obbligo di prestazioni, resterebbe da risolvere l'altra e non meno importante questione, se e in quali casi e con quali cautele di questa facoltà possa il legislatore far delega al Governo, dando luogo all'applicazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Ma perché tale questione possa porsi ed essere discussa e risolta, è premessa necessaria che vi sia una proposta formale di delegazione, ossia che venga portato avanti alle Camere un disegno di legge che esplicitamente disponga di concedere la delega, con l'osservanza delle condizioni, modalità e criteri fissati in esso articolo 76.

Ora non è dubbio che un tale disegno di legge nel caso non esiste, né può prenderne il luogo quello in discussione, che ha un oggetto e un fine diversi.

Tanto più, quindi, si palesa illegittima la proposta di riconoscere al Governo la potestà di imporre a suo libito prestazioni patrimoniali o personali. Considerazione, cotesta, che ci porta per altra via a ribadire l'affermazione di indubbia incostituzionalità del disegno di legge.

4°) Il Governo proponente tenta di eludere l'eccezione di illegittimità costituzionale, richiamandosi alle norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, le quali dovrebbero valere a togliere alla facoltà di imporre prestazioni quel carattere di indeterminatezza che, ad ogni modo, pur costituendo uno dei motivi più evidenti della dedotta incostituzionalità, non è però, come si è visto, il solo.

Prima di ogni altra cosa è da constatare che alle norme suddette, indipendentemente dal loro contenuto, non si può far richiamo, non essendo il decreto del 18 agosto 1940 attualmente in vigore, in quanto già trascorso il tempo di guerra fissato alla sua validità.

Il testo unico approvato con tale decreto aveva efficacia limitata alla durata della guerra. Ciò risulta dal fatto che l'applicazione di esso era, secondo l'articolo 2, lettera a), condizionata all'applicazione della legge di guerra, che si iniziò il 10 giugno 1940 e cessò il 16 aprile 1946, come si evince dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49. A riprova di quanto sopra basti considerare che per prorogare l'efficacia delle norme del suddetto testo unico n. 1741, sono stati necessari appositi decreti legislativi, e cioè il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319 (per la proroga di tutte le norme dal 16 aprile 1946, data della cessazione dello stato di guerra, al 15 settembre 1946), il decreto-legge 6 settembre 1946, n. 86 (per la proroga delle requisizioni già disposte prima del 16 aprile 1946) e il decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 533 (per la proroga delle requisizioni di immobili già disposte prima del 16 aprile 1946). Ciò posto, il richiamo dell'articolo 4 del disegno di legge alle norme del detto regio decreto

n. 1741 del 18 agosto 1940, appare del tutto illegittimo, in quanto si tratta di un rinvio a norme non più in vigore.

Accertato, quindi, che il testo approvato col detto regio decreto, non ha attualmente efficacia, non è possibile richiamarlo in vita se non facendone, se mai, oggetto di un nuovo e articolato provvedimento il quale, per diventare legge, non può in nessun modo esser sottratto al regolare iter segnato dalla Costituzione per la formazione delle leggi. E ciò senza dire che, ove anche si volesse ritenere (ciò che per le ragioni esposte è da escludere) che il regio decreto sia formalmente in vita, ad esso non potrebbe mai farsi richiamo per il motivo sostanziale che le sue norme, essendo incompatibili con la Costituzione, avrebbero in ogni caso perduto qualsiasi efficacia in dipendenza dell'entrata in vigore della Costituzione stessa. Ma prima e al di fuori di tutte le suddette considerazioni, va posto nel dovuto rilievo, perché se ne traggano le adeguate conclusioni, il fatto incredibile che un Governo della nuova Repubblica Italiana possa, per qualsiasi ragione, proporre di richiamare in vigore una delle più ignobili leggi fasciste, tale che il fascismo stesso non osò mai darle applicazione!

5°) Altro motivo di incostituzionalità si trae dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Con esse si attribuisce al Ministro dell'interno « il potere di coordinare le attività di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali », ciò che è in aperto contrasto, da una parte con l'articolo 95 e dall'altra con gli articoli 115 e 128 della Costituzione.

L'articolo 95, infatti, stabilisce che è la legge a provvedere alle attribuzioni e alla organizzazione dei Ministeri, e gli articoli 115 e 128 stabiliscono che gli enti locali, cioè le regioni le provincie e i comuni, sono enti autonomi, le cui funzioni sono determinate con legge. Col disegno in discussione, invece, una materia così delicata viene abbandonata all'arbitrio di un solo Ministro, il quale è auto-

rizzato a provvedere senza neanche consultarsi con i capi responsabili delle altre amministrazioni interessate.

* * *

Quanto fin qui abbiamo esposto investe tutto il disegno di legge nel suo complesso, non solo per la sua manifesta incostituzionalità, ma anche e soprattutto perché esso mal dissimula, sotto il pretesto della difesa civile, il suo vero carattere di strumento predisposto perché l'arbitrio del potere esecutivo, e in particolare del Ministro dell'interno, abbia un illimitato campo di azione col sacrificio dei diritti fondamentali dei singoli e della collettività. Ciò ci esime dallo scendere ad un esame analitico dei vari articoli. Non possiamo però, prima di chiudere questa nostra breve relazione, non richiamare la particolare attenzione della Camera sull'articolo 6, che è appunto quello col quale si dispone la costituzione della milizia volontaria. Né a denunciare la trista gravità di una tale disposizione è necessario sottolineare l'ampiezza delle facoltà concesse al potere esecutivo per tutto ciò che concerne i requisiti e le modalità di scelta dei militi. Basta di per se stessa la sola possibilità di creare un corpo che inevitabilmente sarebbe destinato ad assumere le caratteristiche di una odiosa milizia di parte, per giustificare pienamente la decisa e doverosa opposizione di quanti, e sono la grande maggioranza dei cittadini, memori della tragica e mortificante esperienza fascista, non tollerano che si apprestino strumenti atti a determinare nuove fratture nella unità del popolo italiano e ad alimentare profondi motivi di contrasto, funesti germi di guerra civile.

* * *

Onorevoli Colleghi! Confidiamo nel senso di responsabilità che non può non essere presente alla coscienza di tutti i deputati, per augurarci che il disegno di legge non abbia l'approvazione della Camera.

GULLO, CARPANO MAGLIOLI, NASI,
Relatori di minoranza.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per i servizi di difesa civile.

La Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero suddetto è soppressa e le attribuzioni e i ruoli relativi, istituiti con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferiti alla Direzione generale per i servizi di difesa civile, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno.

ART. 2.

La Direzione generale per i servizi di difesa civile ha il compito di provvedere, mediante l'organizzazione e l'impiego dei soccorsi occorrenti alla protezione della popolazione in caso di eventi, che costituiscano pericolo per la incolumità pubblica delle persone e la salvezza delle cose o compromettano il funzionamento dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni stesse.

Lo svolgimento dei compiti suddetti implica in particolare la organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi:

a) alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose;

b) alla difesa ed al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, quali scosse telluriche, alluvioni, nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili.

Spetta al Ministro per l'interno di coordinare le attività di competenza delle Amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali, che interessino la difesa civile.

ART. 3.

Sono attribuiti alla Direzione generale suddetta i compiti attinenti allo studio e all'organizzazione dei servizi relativi:

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale;

b) alla protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, sia mediante predi-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

La Direzione generale per i servizi di difesa civile attende allo studio, alla predisposizione, all'organizzazione ed al funzionamento delle provvidenze occorrenti per assicurare la protezione delle popolazioni in caso di eventi, che costituiscano pericolo o danno per la incolumità pubblica delle persone e per la salvezza delle cose o che possano comunque compromettere il funzionamento dei servizi indispensabili alla vita delle popolazioni stesse.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico.*

Identico.

ART. 3.

Sono attribuiti alla Direzione generale suddetta altresì i compiti attinenti allo studio e all'organizzazione dei servizi relativi:

a) *identico;*

b) *identico;*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sposizione organizzativa per l'apprestamento delle misure di difesa e per l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi diretti;

c) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

d) alla fornitura dei servizi, necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni.

ART. 4.

Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, può essere disposta la requisizione di beni e di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la requisizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le requisizioni di prestazioni personali in caso di riconosciuto pericolo per la sicurezza del Paese, sono ordinate dal Ministro per l'interno, eventualmente di concerto con gli altri Ministri interessati.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

ART. 5.

Per la formazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede:

a) con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministrazioni dello Stato, che è comandato a prestarvi servizio;

b) con pensionati statali e con personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, che possono essere esonerati dal servizio in qualsiasi momento.

I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

c) *identico*;

d) *identico*.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Per il funzionamento degli Uffici e dei servizi centrali e periferici della difesa civile il Ministero degli interni provvede:

a) con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministrazioni dello Stato, comandato a prestare servizio alle sue dipendenze;

~~Per~~ b) con eventuale personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, assunto con contratto-tipo a tempo indeterminato, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di cui alla lettera b) non può superare il limite massimo di mille unità e può essere esonerato dal servizio in qualsiasi momento.

Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'onere relativo a tutte le competenze spettanti al personale di ruolo e non di ruolo è, per l'intera durata del comando, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

L'assunzione di pensionati statali e di persone estranee alle Amministrazioni dello Stato non può superare il limite massimo di mille unità e sarà effettuata sulla base di un contratto-tipo a tempo indeterminato, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 6.

Per lo svolgimento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3, il Ministro per l'interno può avvalersi anche di personale volontario, da iscriversi in appositi quadri, che è chiamato a prestare la sua opera sia per l'addestramento ai servizi suddetti che per l'impiego, ove se ne manifesti il bisogno.

I requisiti e le modalità di scelta per la iscrizione di detto personale nei quadri dei volontari sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il contingente massimo del personale volontario da iscriversi nei quadri ed il numero massimo delle giornate di addestramento sono stabiliti, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio.

Al personale volontario è attribuita, esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione di servizio, un'unica indennità giornaliera remunerativa delle sue prestazioni. Qualora venga impiegato fuori dell'ordinaria residenza, è ad esso assegnata, oltre al rimborso delle spese di viaggio, apposita diaria.

Le misure dell'indennità giornaliera e della diaria saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione

I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo di cui alla lettera a) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'onere relativo a tutte le competenze spettante al personale suddetto è a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 6.

Identico.

Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi né per compiti di polizia.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

della spesa del Ministro dell'interno per l'esercizio 1950-51, in relazione all'autorizzazione di spese di cui al 1° comma del successivo articolo 9.

ART. 7.

Ferme restando le attribuzioni e l'attuale ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che adempie ai suoi compiti alle dipendenze della Direzione generale dei servizi per la difesa civile, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi suddetti saranno osservate le disposizioni emanate dal Ministro per l'interno.

ART. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei ministri, saranno rivedute, entro il termine di sei mesi, le norme che disciplinano i servizi concernenti le materie previste dalla presente legge per quanto attiene al trasferimento al Ministero dell'interno di funzioni e di mezzi finanziari in dipendenza dell'attribuzione al Ministero stesso dei compiti indicati negli articoli 2 e 3.

ART. 9.

L'onere per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa civile è presunto in annue lire due miliardi e cinquecento milioni, di cui un miliardo e duecentocinquanta milioni a carico dell'esercizio 1950-51.

La spesa per interventi eccezionali di unità della difesa civile per pubbliche calamità viene fissata nella somma annua di lire cinquecento milioni ad iniziare dall'esercizio 1950-51.

Tale fondo verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro ed assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione alle effettive necessità.

ART. 10.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.500.000.000 a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per la provvista di materiale ed attrezzature varie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

iscrivarsi in ragione di lire 1.500.000.000 per tre esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 da stanziare in bilancio in ragione di lire 1.000.000.000, per tre esercizi finanziari consecutivi, ad incominciare dal 1950-51, per l'apprestamento di materiali di ricovero per unità disastrose.

ART. 11.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire quattro miliardi e duecentocinquanta milioni derivante per l'esercizio 1950-51 dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quello della spesa dei vari Ministeri per lo stesso esercizio finanziario, approvato con legge.....

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Identico.